



Corte di Appello di Roma

PRESIDENZA

FMG/ma

RIS. 3/2020

PROT. 9266

Roma, 13/03/2020

**Oggetto: Ulteriori disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19
in forza del D.L. 8 marzo 2020 n. 11.-**

Ai Presidenti e Consiglieri
della Corte di Appello di
Roma

Al Dirigente Amministrativo
della Corte di Appello di
Roma

Al Personale tutto
della Corte di Appello di
Roma

e p.c. Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Roma

e p.c. Al Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di
Roma

e p.c. Ai Signori
Presidenti e Dirigenti
dei Tribunali del
DISTRETTO

e p.c. Ai Presidenti dei
Consigli dell'Ordine degli Avvocati del
DISTRETTO

e p.c. All'Ing. Paolo Vendittelli

e p.c. Alla Dott.ssa Carmela Giordano

e p.c. Ai R.L.S.

e p.c. Al Presidente della
ANM Lazio – Roma

Per opportuna conoscenza, si trasmette l'allegato provvedimento relativo all'oggetto.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE F.F.
Fabio Massimo Gallo



CORTE DI APPELLO DI ROMA

IL PRESIDENTE f.f.

OGGETTO: Ulteriori disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 ai fini dell'art. 2.2 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*,

VISTI il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, e il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*;

VISTE le circolari del Capo del dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia del 23 febbraio 2020, del 26 febbraio 2020, del 27 febbraio 2020 e del 3 marzo 2020, tutte inerenti alla prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus e recanti indicazioni per gli uffici giudiziari;

VISTA la nota della Prefettura di Roma del 2 marzo 2020 prot. uscita 0081917;

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11;

VISTO il DPCM in data 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM in data 11 marzo 2020;

VISTA la delibera del CSM in data 11 marzo 2020, prot. P4511/2020;

SENTITI i Presidenti del Settore civile e del Settore penale;

SENTITO il Presidente del C.O.A. di Roma;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

In forza dell'art. 2, p.2 del Decreto-legge 8 marzo 2020., n.11

DISPONE:

1)

Fino alla data del 15 aprile 2020 compreso tutte le udienze si svolgeranno secondo le modalità indicate dall'art. 1 e dall'art. 2, commi 4 e 5 del Decreto stesso.

2)

L'accesso del pubblico a tutte le udienze della Corte, civili e penali, è vietato. Le udienze penali saranno celebrate a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 c.p.p. Le udienze civili potranno svolgersi a porte chiuse ove il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno.

3)

Per le Sezioni penali, in particolare, rimangono operativi i criteri contenuti nella nota del Presidente coordinatore, Dott. Mario Frigenti, in data 10 marzo 2020, prot. 542/int.

4)

Per le Sezioni civili, Lavoro e Famiglia e minori – ferme le peculiarità di ciascun settore – si riconferma l'obbligo della trattazione a fasce orarie, della effettuazione fuori udienza dei rinvii, e della trattazione, senza rinvii di sorta, di tutte le cause indicate nell'art. 2, lett. g) punto 1, del D.L. 8.3.20 n. 11; per tali procedimenti, attesa la necessità di rispettare le indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e di evitare “contatti ravvicinati tra le persone” potranno i presidenti di sezione valutare l'opportunità di adottare le seguenti modalità di lavoro:

- far partecipare gli avvocati alle udienze successive alla data di pubblicazione del presente decreto mediante videoconferenza, comunicando ai procuratori delle parti (ed al PM, ove necessario) giorno, ora e modalità del collegamento e assicurando

- a. che i partecipanti abbiano aderito all'invito per iscritto, depositando nel fascicolo informatico il loro assenso;
- b. che i partecipanti alla videoconferenza assicurino, allo stesso modo, la disponibilità di una idonea postazione informatica per il collegamento;
- c. che sia aperto, per ogni parte processuale, un solo collegamento;
- d. che i partecipanti assicurino, per tutta la durata dell'udienza telematica, che nella stanza dove essi operano non siano presenti altre persone;
- e. che i partecipanti si impegnino a non registrare la videochiamata e a non divulgare immagini e registrazione, fornendo un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento e un indirizzo di posta elettronica ordinaria

(non certificata) per ricevere il collegamento (link) per l'attivazione della per la videoconferenza.

Il consenso ad utilizzare la videoconferenza e l'impegno di cui alle lettere d) ed e) (così come l'eventuale dissenso) devono essere manifestati in un atto scritto da depositare per via telematica nel fascicolo informatico e comunicato alle altre parti,

Solo col consenso di tutte le parti si può procedere alla trattazione con le modalità suddette.

5)

Restano valide ed operative, per quanto compatibili, tutte le precedenti disposizioni di questa Presidenza e della Dirigente amministrativa quanto al funzionamento dei servizi.

Roma, 12 marzo 2020

IL PRESIDENTE DELLA CORTE F.F.

Fabio Massimo Gallo